

# COMUNE DI MARZIO

## PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 17 del 23.06.2015

**OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA. ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventitre** del mese di **giugno**, alle ore **21.30**, nella sala delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
MORANDI GIULIO	ASSESSORE	Assente

**Totale presenti 2 (due)**

**Totale assenti 1 (uno) (Giulio Morandi)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** ATTO RICOGNITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA. ANNO 2015.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto *“Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”*;

**DATO ATTO** che ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2015 trovano applicazione i tagli di spesa previsti

- dall’art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito dalla Legge 30/07/2010, n. 122;
- dall’art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135;
- dall’art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato”* (cd. Legge di Stabilità 2013);
- dall’art. 1, commi 2 e 5 del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30/10/2013, n. 125;
- dall’art. 14 del D.L. 24/04/2014, n. 66, recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014, n. 89;

**CONSTATATO** che l’applicazione delle disposizioni, sopra richiamate, richiede un’attività ricognitoria delle spese in tema di:

1. **SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA;**
2. **SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, RAPPRESENTANZA;**
3. **SPESE PER SPONSORIZZAZIONI;**
4. **SPESE PER MISSIONI;**
5. **SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE;**
6. **SPESE PER AUTOVETTURE;**
7. **SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI.**

;

**DATO ATTO** che i Responsabili dei servizi hanno effettuato una ricognizione dei capitoli di spesa risultanti dal conto consuntivo 2009, al fine di poter applicare correttamente i tagli di cui all’art. 6 del citato D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010;

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 05/02/2013, con la quale è stato precisato che ai fini della quantificazione dei limiti di spesa, introdotti dalle norme di contenimento, per *“spesa sostenuta in un determinato esercizio”*, deve intendersi *“la spesa impegnata nell’esercizio di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio ma di pertinenza di esercizi pregressi”*;

**RICHIAMATA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012 con la quale la Consulta si è espressa in tema di legittimità delle misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica contenute nel D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010.

In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 6 del citato D.L. 78/2010 nell'elencare le misure di contenimento delle spese imposte dallo [Stato](#) alle Autonomie territoriali è, comunque, rispettoso dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli Enti.

Infatti, ciascun Ente al fine di soddisfare il vincolo di legge può definire autonomamente gli importi e le percentuali di riduzione sulla singola voce di spesa: in sostanza, non è imposto all'Ente locale l'obbligo di ridurre in via puntuale ciascuna voce di spesa, ma sono ammesse compensazioni a condizione di assicurare, comunque, il risparmio previsto dall'art. 6 nella sua interezza.

A riguardo, va ricordato che è lo stesso art. 6, comma 10 del D.L. n. 78/2010 ad ammettere la possibilità di compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6, purchè si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa.

I giudici contabili hanno inteso il comma 20 del citato art. 6 del D.L. n. 78/2010 nel senso che i tagli non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

**RICHIAMATO** il parere n. 7/2011 reso dalla Corte dei conti, Sezione Regionale della Liguria con il quale viene chiarito che i tagli di cui al citato art. 6 del D.L. n. 78/2010, non devono – in virtù del principio di autonomia di cui all'art. 114 della Costituzione – essere operati per ogni singola voce di spesa ma deve essere determinato con riferimento all'ammontare complessivo delle spese, previste dal citato articolo, lasciando alla discrezionalità dell'ente locale la valutazione delle scelte operative;

**PRESO ATTO** che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 388/2004), la Legge statale può prescrivere alle Autonomie territoriali dei “*criteri*” (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: e degli “*obiettivi*” (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.

Pertanto, le singole norme statali che impongono alle autonomie locali tagli puntuali e precise misure riduttive della spesa sono costituzionalmente legittime nella misura in cui si consideri vincolante solo il limite complessivo posto, lasciando agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi e singoli ambiti e obiettivi di spesa;

**RITENUTO** fornire un'elencazione sistematica delle voci di bilancio, soggette alle norme di contenimento della spesa pubblica al fine di consentire ai Responsabili di servizio una gestione corretta dei relativi Capitoli del Bilancio di previsione 2015 ancora in fase di predisposizione. In particolare, si elencano di seguito le voci soggette ai tagli di spesa:

1. **SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA;**
2. **SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, RAPPRESENTANZA;**
3. **SPESE PER SPONSORIZZAZIONI;**
4. **SPESE PER MISSIONI;**
5. **SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE;**
6. **SPESE PER AUTOVETTURE;**
7. **SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI.**

## 1. SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA

Art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni  
dalla Legge 30/07/2010, n. 122

Art. 5, comma 9 del [D.L. n. 95/2012](#) convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2012, n.  
135

Art. 1, commi 146 e 147 della Legge n. 228/2012

Art. 1, comma 5 del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito con modificazioni  
dalla Legge 30/10/2013, n. 125

Art. 14, comma 1 del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito con modificazioni  
dalla Legge 23/06/2014 n. 89

In materia di spese per studi ed incarichi di consulenza e studio l'art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010 chiarisce che a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, *“non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009”*. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di riduzione della spesa di cui sopra costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il legislatore ha ulteriormente ridotto il limite di spesa precedentemente previsto dal citato art. 6, comma 7. Infatti, con l'art. 1, comma 5 del D.L. 30/08/2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30/10/2013, n. 125 è stato stabilito che anche per gli enti locali, **la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza** (anche conferiti a dipendenti pubblici) **non può essere superiore**, per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, **per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014**, così come determinati dalla applicazione dell'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, sopra riportato.

Quindi, *“in rapporto alla spesa sostenuta nell'anno 2009, infatti, il nuovo limite è pari al 16% (80% del 20%) per l'anno 2014 e al 15% (75% del 20%) per l'anno 2015. Appare doveroso evidenziare sin d'ora che anche all'art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013 occorre dare una lettura conforme a quanto espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139/2012. Pertanto, anche tale taglio disposto dal legislatore non opera per gli enti locali in via diretta, ma solo come disposizione di principio. Quindi, ancora una volta, determinato il volume complessivo delle riduzioni da effettuare, ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle, senza sottostare a vincoli specifici”* (Cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione 16 giugno 2014, n. 131).

Nel complesso della spesa soggetta a riduzione, non sono ricomprese le spese per gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario. La Corte dei Conti a Sezioni Riunite con Delibera n. 7/CONTR/2011 ha chiarito che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario non devono computarsi nei tetti di cui all'art. 6, comma 7 del Decreto Legge n. 78/2010. Oltre alle previsioni di cui al citato art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010, ulteriori vincoli sono stati previsti A) dal [D.L. n. 95/2012](#), B) dalla Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di stabilità 2013), C) dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013 e per ultimo dal D) D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge n.89/2014

In particolare, l'art. 5, comma 9 del [D.L. n. 95/2012](#) ha stabilito il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. Per gli enti territoriali, il divieto in esame costituisce disposizione di coordinamento della finanza pubblica.

I commi 146 e 147 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di stabilità 2013) hanno introdotto :

A) il divieto di conferire incarichi di consulenza informatica se non nei casi eccezionali adeguatamente motivati in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione del divieto comporta la responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente.

B) Il divieto di rinnovo di incarichi con contratti di lavoro autonomo, conferiti in via temporanea a soggetti esterni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al [D.Lgs. n. 165/2001](#), con limitazione della possibilità di proroga a casi eccezionali e fermo restando il compenso originario (art. 1, comma 147 della Legge n. 228/2012).

## **2. SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, RAPPRESENTANZA**

Art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010

In materia di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza resta fermo anche per l'anno 2015 quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'art. 6, comma 8 chiarisce che a decorrere dall'anno 2011, gli Enti locali *“non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità”*.

In tema di relazioni pubbliche, occorre precisare che la Corte dei conti, Sezione regionale Liguria con parere n. 7/2011, ha chiarito che la costituzione di uffici stampa è disciplinata dalla Legge n. 150/2000, la quale è dotata di carattere di specialità rispetto al D.L. n. 78/2010 e, pertanto si tratta di una disciplina di settore che si deve ritenere non toccata dalle innovazioni previste dal D.L. n. 78/2010.

In tema di spese per pubblicità, occorre tenere presente che la Corte dei conti, Sezione Regionale della Lombardia con i pareri nn. 1075 e 1076 del 2010 ha chiarito che le spese sostenute per promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività devono essere esclusi dai tagli indicati nell'art. 6 del D.L. n. 78/2010. Sono, pertanto, da escludere dall'attività ricognitoria le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici e le pubblicazioni delle gare di appalto.

In tema di spese di rappresentanza – cioè tutte quelle legate ad attività di ospitalità, implicanti oneri finanziari, effettuate, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasioni ufficiali tra organi rappresentativi dell'Amministrazione ed organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività - occorre ricordare che la Corte dei Conti, Sezione di controllo Veneto con Delibera n. 265/2011 ha ricompreso nell'alveo delle voci di spesa cui si riferisce l'art. 6, comma 8 del citato D.L. n. 78/2010, anche le spese per gemellaggi.

## **3. SPESE PER SPONSORIZZAZIONI**

Art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010

L'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, stabilisce che a decorrere dal 2011, vige il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni. Sono da considerare tali quelle derivanti da contratti onerosi a prestazioni corrispettive dai quali a fronte del ritorno di immagine derivante all'Ente da una data manifestazione, il Comune ha erogato a sostegno della stessa una somma di denaro.

In tema di sponsorizzazioni, occorre ricordare che la Corte dei conti Lombardia con i pareri nn. 1075/2010/PAR, 1076 /2010/PAR, 122/2011/PAR e 160/2010/PAR, ha chiarito che la spesa di

sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Il divieto di spese per sponsorizzazione non può ritenersi operante nel caso di contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni, oggi ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria.

#### **4. SPESE PER MISSIONI**

Art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010

In materia di spese per missioni resta fermo anche per il 2015 quanto previsto dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, secondo il quale a decorrere dall'anno 2011, gli enti locali non possono effettuare spese per missioni, *“per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”*.

Il comma 12 del citato art. 6 del D.L. n. 78/2010, precisa che il limite di spesa stabilito per le spese di missione può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento dei compiti ispettivi.

#### **5. SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

Art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010

In materia di spese per attività di formazione resta fermo anche per il 2015 quanto previsto dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. L'articolo citato stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dall'Ente Locale per le attività di formazione *“deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009”*.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della predetta disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia con Deliberazione n. 116 del 03/03/2011 ha chiarito che l'art. 6, comma 13 è riferibile ai soli interventi formativi, decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente e non riguarda le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, quali le spese per corsi obbligatori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro (come per esempio i corsi antincendio e di primo soccorso);

#### **6. SPESE PER AUTOVETTURE**

Art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni  
dalla Legge n. 135/2012

Art. 1 del D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013

In materia di spese per autovetture trova applicazione l'art. 5, comma 2 del D.L. 06/07/2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'art. 5, comma 2 precisa che a decorrere dall'anno 2013, gli Enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Il limite fissato dal citato art. 5 non si applica per gli automezzi destinati all'erogazione di servizi sociali o alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La violazione delle disposizioni di cui al citato comma 2 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (ex art. 5, comma 4 del D.L. n. 95/2012).

L'art. 5 citato parla di "autovetture", pertanto, non sono da considerare soggetti al limite di spesa gli "automezzi" facenti parte del parco macchine del Comune, in quanto non immatricolati come autovetture.

Nella materia di cui trattasi occorre ricordare, altresì, l'art. 1, comma 143, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

L'art. 1, comma 1 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013 precisa che "All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della Legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture";

#### **7. SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI**

Art. 1, comma 141, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228  
(cd. Legge di Stabilità 2013)

Art. 18, comma 8 septies della Legge 8 agosto 2013, n. 98.

In materia di spese per l'acquisto di mobili e arredi trova applicazione il limite di cui all'art. 1, comma 141, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge di Stabilità 2013), secondo il quale gli Enti locali, negli anni 2013 e 2014, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del comma 141. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Occorre precisare che il citato art. 1, comma 141, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stato modificato dall'art. 18, comma 8 septies della Legge 8 agosto 2013, n. 98, che ha eliminato il limite del 20% solo per i beni destinati all'uso scolastico.

---

**PRESO ATTO** che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA** è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti con Delibera n. 6/CONTR/05. In tale occasione, è stato chiarito che gli incarichi di ricerca – cioè quelli che presuppongono la preventiva definizione del

programma da parte dell'amministrazione - anche se non sono contemplati nel testo dell'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 sono, comunque, soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto tipologia degli incarichi di studio. (Il requisito essenziale degli incarichi di studio è la consegna di una relazione scritta finale in cui sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte). L'attività ricognitoria è stata effettuata tenendo conto che sono state escluse dalle spese gli incarichi conferiti per assolvere agli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione. Pertanto, in base alle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti a Sezioni Riunite con la Delibera n. 6/CONTR/05, sono stati esclusi gli incarichi riferiti a:

- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non esistono uffici o strutture a ciò deputati;
- rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione;
- appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

**PRESO ATTO** che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE** è stata effettuata sulla base dell'art. 1, comma 4 della Legge n. 150/2000, ai sensi del quale *“sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:*

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;*
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;*
- c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente”;*

**PRESO ATTO** che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE**, è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a qualsiasi titolo svolte. A riguardo, si ha cura di precisare che per *“convegni”* si intendono le riunioni di studio e dibattito organizzate direttamente o indirettamente dall'amministrazione, mentre per *“mostra”* si intende la presentazione di opere d'arte con scopo celebrativo e/o didattico;

**PRESO ATTO** che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER SPONSORIZZAZIONI** è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contatti onerosi a prestazioni corrispettive, cui a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico ad una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro.

Al contrario, non si configura quale sponsorizzazione il sostegno da parte dell'Ente ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei requisiti di sussidiarietà orizzontale. Pertanto il divieto non opera in relazione alle contribuzioni in favore di attività proprie del comune, ma esercitate dal privato in forma sussidiaria, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine;

**PRESO ATTO** che ai fini dell'attività ricognitoria delle **SPESE DI RAPPRESENTANZA** questo Comune si uniforma alle prescrizioni di cui all'art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, secondo il quale le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali siano elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tale prospetto sia trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. In ogni caso dal novero delle spese di rappresentanza sono escluse le spese per le celebrazioni delle solennità civili (Cfr.: Circolare n. 34/E del 13/07/2009 dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale);



**PRESO ATTO** che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER MISSIONI** è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'ente;

**PRESO ATTO** che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE** è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione pubblica, secondo la quale i tagli riguardano attività esclusivamente formative, intendendosi per tali tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione, svolti in presenza o con metodologie e-learning. Pertanto, sono stati esclusi dai tagli il tutoring, il mentoring, l'affiancamento e le azioni formative finanziate con i fondi strutturali dell'U.E.;

**PRESO ATTO** che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER AUTOVETTURE** ha riguardato le spese per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio delle c.d. auto blu: il Comune è privo di auto blu;

**PRESO ATTO** che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI** ha riguardato le spese per l'acquisto, la manutenzione e riparazione dei mobili e degli arredi dei locali di proprietà comunale;

**RITENUTO** che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate seguendo le indicazioni, sopra riportate e risultanti dall'assestato dell'anno 2009 e con riferimento specifico alle sole spese per studi ed incarichi di consulenza dall'assestato 2014 emergono i seguenti limiti di spesa per l'anno 2015:

DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2014	TAGLIO APPLICATO	LIMITE MASSIMO ANNO 2015
<b>SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA</b>	€ ZERO	75%	€ ZERO
DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2009	TAGLIO APPLICATO	LIMITE MASSIMO ANNO 2015
<b>SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, RAPPRESENTANZA</b>	€ ZERO	80%	€ ZERO
<b>SPESE PER SPONSORIZZAZIONI</b>	€ ZERO	100%	€ ZERO
<b>SPESE PER MISSIONI</b>	€ 55,50	50%	€ 27,75
<b>SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE</b>	€ 120,00	50%	€ 60,00
<b>SPESE PER AUTOVETTURE</b>	€ ZERO	50%	€ ZERO

DESCRIZIONE	MEDIA ANNI 2010/2011	TAGLIO	LIMITE MASSIMO ANNO 2015
<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI</b>	€ ZERO	80%	€ ZERO  N.B.: Il limite del 20% non si applica per espressa previsione dell'art. 18, comma 8 septies della Legge 8 agosto 2013, n. 98, ai beni destinati all'uso scolastico.

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 07/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha proceduto alla ricognizione ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa per l'anno 2014;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

**con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge**

### D E L I B E R A

**per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:**

1. di dare atto che la ricognizione delle spese oggetto del taglio - previsto dalle vigenti disposizioni di legge - è stata effettuata sulla base delle indicazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento;
2. di prendere atto che gli stanziamenti dell'approvando Bilancio di previsione 2015 ed i relativi impegni di spesa non dovranno superare, per le voci evidenziate nelle premesse del presente provvedimento, i limiti di spesa imposti a) dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010), b) dal D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135, c) dalla Legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) e desunti dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2014	TAGLIO APPLICATO	LIMITE MASSIMO ANNO 2015
<b>SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA</b>	€ ZERO	75%	€ ZERO

DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2009	TAGLIO APPLICATO	LIMITE MASSIMO ANNO 2015
SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, RAPPRESENTANZA	€ ZERO	80%	€ ZERO
SPESE PER SPONSORIZZAZIONI	€ ZERO	100%	€ ZERO
SPESE PER MISSIONI	€ 55,50	50%	€ 27,75
SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	€ 120,00	50%	€ 60,00
SPESE PER AUTOVETTURE	€ ZERO	50%	€ ZERO
DESCRIZIONE	MEDIA ANNI 2010/2011	TAGLIO	LIMITE MASSIMO ANNO 2015
SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	€ ZERO	80%	€ ZERO  N.B.: Il limite del 20% non si applica per espressa previsione dell'art. 18, comma 8 septies della Legge 8 agosto 2013, n. 98, ai beni destinati all'uso scolastico.

3. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di servizio che dovranno porre in essere tutte le misure necessarie al rispetto dei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

4. di prendere atto che il limite fissato dal citato art. 5, comma 2 del D.L. 06/07/2012, n. 95, non si applica per gli automezzi destinati all'erogazione di servizi sociali o alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

5. di prendere atto che l'art. 1, comma 138 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nel corpo dell'art. 12 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2011, n. 111 il comma 1 ter, ha chiarito che dall'anno 2014 gli enti territoriali possono acquistare beni immobili entro determinati limiti, e cioè a condizione che siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto, attestate dal responsabile del procedimento e la congruità del prezzo attestata dall'Agenzia del Demanio;

6. di disporre che l'Ufficio ragioneria dell'Ente effettui periodiche verifiche al fine di salvaguardare i limiti imposti dalla normativa vigente alle spese, richiamate in premessa;

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e sul Portale "Amministrazione trasparente", in via permanente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;

8. di dare comunicazione dell'adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

### SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.

**OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI  
ALLA SPESA PUBBLICA. ANNO 2015.**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE**

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 23.06.2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Cav. Maurizio Frontali

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**IL PRESIDENTE**  
F.to **Cav. Maurizio Frontali**

**L'ASSESSORE**  
F.to **Marco Giuseppe Rebosio**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Giovanni Curaba**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suesposta deliberazione viene iniziata oggi, 17.07.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle Pubblicazioni n.167/2015.

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to **Enrica LOMBARDO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 17.07.2015

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

**Certifico** io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta **ESECUTIVA il 23.06.2015.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 17.07.2015

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, viene data comunicazione, oggi, 17.07.2015, con prot. n. 1363 del giorno della pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 17.07.2015

---

Ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ..... attesto che la presente copia, è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell'Ente.

Dalla residenza municipale di Marzio, .../.../....

Il Funzionario incaricato